

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКАЯ СЪЮЗ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
SODNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE
DEN EUROPÆISKE UNIONES DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION
EUROOPA LIIDU KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
CŮRT DĚŘEVIŤHŮNAIS AN AONTAIS EORPAIGH
SUD EVROPSKE UNIE
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA



LUXEMBOURG

EUROPAS SAVIENĪBAS TIESA
EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA
CŪRTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
SŮDNY DVŮR EDRŮPSKEJ ŮNIE
SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN
EIROPESKA UNIJENS DOMSTOL

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

7 aprile 2016 *

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte –
Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di
stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Normativa
nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento
temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata
inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Cessione a titolo non oneroso
dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di
gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse
generale – Proporzionalità»

Nella causa C-534/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Bergamo (Italia), con ordinanza del
13 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 24 novembre 2014, nel
procedimento penale a carico di

Andrea Gaiti,

Sidi Amidou Billa,

Joseph Arasomwan,

Giuseppe Carissimi,

Sahabou Songne,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da C. Toader (relatore), presidente di sezione, A. Prechal e
E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

* Lingua processuale: l’italiano.

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché dei principi di parità di trattamento e di effettività.
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale instaurato a carico dei sigg. Gaiti, Billa, Arasomwan, Carissimi e Songne per violazione della normativa italiana relativa alla raccolta di scommesse.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 3 Il procedimento principale si iscrive in un contesto di diritto e di fatto essenzialmente analogo a quello delle cause che hanno dato luogo alle sentenze Stanley International Betting e Stanleybet Malta (C-463/13, EU:C:2015:25) nonché Laezza (C-375/14, EU:C:2016:60).
- 4 Come emerge dagli atti presentati alla Corte, un controllo effettuato il 14 ottobre 2014 dalla Guardia di Finanza di Bergamo (Italia) nei locali di un centro di trasmissione dati gestito dal sig. Gaiti e affiliato alla Centurionbet Ltd Bet 1128, società di diritto maltese, ha rivelato l'esistenza, in tale centro, di un'attività non autorizzata di raccolta di scommesse. A seguito di tale controllo, si è proceduto al sequestro di talune apparecchiature utilizzate per la ricezione e la trasmissione di dette scommesse. Poiché i sigg. Billa, Arasomwan, Carissimi e Songne erano stati identificati, durante detto controllo, all'interno dei suddetti locali quali giocatori che avevano appena effettuato una scommessa illegale, sono state altresì sequestrate le somme pagate a tal fine dai medesimi e le prove di detti pagamenti.
- 5 I sigg. Gaiti, Billa, Arasomwan, Carissimi e Songne hanno presentato al giudice del rinvio una richiesta di revoca del suddetto sequestro preventivo.
- 6 In tale contesto, il Tribunale di Bergamo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche a quelle sollevate nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Stanley International Betting e Stanleybet Malta (C-463/13, EU:C:2015:25) nonché Laezza (C-375/14, EU:C:2016:60):

- «1) [S]e gli articoli 49 [TFUE] e ss. e 56 [TFUE] e ss., anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte [Costa e Cifone, cause riunite C-72/10 e C-77/10, EU:C:2012:80], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che siano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle rilasciate in passato;
- 2) se gli articoli 49 [TFUE] e ss. e 56 [TFUE] e ss., anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte [summenzionata], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara inferiore rispetto a quella dei rapporti concessori in precedenza aggiudicati;
- 3) se gli articoli 49 [TFUE] e ss. e 56 [TFUE] e ss., anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte [summenzionata], vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca».

Sulle questioni pregiudiziali

- 7 Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quest'ultima, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
- 8 Tale norma trova applicazione nella causa in esame.
- 9 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l'indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
- 10 Dato che, nella sua sentenza *Stanley International Betting e Stanleybet Malta* (C-463/13, EU:C:2015:25, punto 55 e dispositivo), la Corte ha già avuto modo di esaminare questioni identiche a quelle sollevate nella presente causa, la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alle prime due questioni poste dal giudice del rinvio nel procedimento principale.

- 11 Pertanto, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l'indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
- 12 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o di revoca, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco.
- 13 Dato che, nella sua sentenza Laezza (C-375/14, EU:C:2016:60, punto 44 e dispositivo), la Corte ha già avuto modo di esaminare una questione identica a quella sollevata nella presente causa, la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alla terza questione posta dal giudice del rinvio nel procedimento principale.
- 14 Occorre, di conseguenza, rispondere alla terza questione dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

- 15 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

- 1) Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo, come**

quella controversa nel procedimento principale, che preveda l'indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

- 2) Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Lussemburgo, 7 aprile 2016

Il cancelliere

Il presidente della Settima Sezione

A. Calot Escobar

C. Toader

Per copia conforme,
Lussemburgo, 07. 04. 2016 Per il Cancelliere,
Leticia Carrasco Marco
Amministratore